



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
148	06/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Procedimento sanzionatorio amministrativo n. 322/2023 ai sensi della D.G.R. Campania n. 585/2020. Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 05/23 del 20/03/2023 emesso dal Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della società "Roccaforte Società Agricola a r.l." - Decreto di Archiviazione.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e norme in materia di sanzioni amministrative;
- la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 585 del 16/12/2020, recante "Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania e Programma di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone non vulnerabili";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, e le successive modifiche e integrazioni, con cui sono state attribuite alle U.O.S. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative;
- il processo verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 05/23, redatto in data 20/03/2023 dalla Stazione Carabinieri Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi, con il quale è stata contestata alla società "Roccaforte Società Agricola S.r.l.", in persona della legale rappresentante Sig.ra ****OMISSIS***, la violazione degli articoli 11 e 12 della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 585 del 16/12/2020, sanzionata dall'art. 54, comma 1, lett. F) del medesimo atto.

PREMESSO CHE:

- in data 16/03/2023, a seguito di sopralluogo in Comune di Guardia Lombardi (AV), alla C.da Carmasciano, i militari verbalizzanti accertavano la presenza di "un contenitore/concimaia a cielo aperto per lo stoccaggio di effluenti di allevamento (letame e materiale assimilati)" descritto come "parzialmente interrata e realizzata con pareti e fondo in terra";
- il suddetto verbale contestava la violazione della disciplina regionale in materia di stoccaggio degli effluenti di allevamento, in quanto la parte IV dell'allegato tecnico alla D.G.R. 585/2020, relativa ai nuovi stoccaggi, non prevedrebbe la possibilità di realizzare contenitori in terra;
- il verbale di accertamento veniva regolarmente notificato alla parte in data 28/03/2023;
- in data 28/04/2023, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0223724, la società "Roccaforte Società Agricola a r.l.", per il tramite del proprio legale, presentava memorie difensive ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, contestando integralmente gli addebiti e chiedendo l'audizione personale.

RILEVATO CHE nelle suddette note difensive, la parte ha eccepito, in sintesi, quanto segue:

- si rinviene un errore di interpretazione della normativa da parte degli agenti accertatori, fondato su una mancata distinzione tra "*effluenti palabili*" (letame) ed "*effluenti non palabili*" (liquami), come definiti all'Articolo 3 della D.G.R. 585/2020;
- la disciplina tecnica per la costruzione di nuovi stoccaggi, contenuta nell'Allegato A alla D.G.R. 585/2020, prevede due sezioni distinte: la Parte 7.1 per i "*materiali palabili*" e la Parte 7.2 per i "*materiali non palabili*";
- il divieto di "realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra", anche se impermeabilizzati, è contenuto specificamente nella Parte 7.2.b), punto 4), e si applica quindi esclusivamente allo stoccaggio di materiali non palabili (liquami);
- per contro, lo stoccaggio di materiali palabili (letame), come quello in esame, è disciplinato dalla Parte 7.1.b), la quale prescrive la realizzazione di una "*platea impermeabilizzata*" con idonei cordoli e pendenze, senza porre il divieto assoluto contestato;
- gli stessi agenti verbalizzanti hanno constatato la presenza di solo "letame" nella concimaia, confermando quindi la natura di materiale palabile dell'effluente stoccato;
- a supporto di tale interpretazione, la parte ha prodotto un chiarimento ottenuto dall'ufficio regionale competente, il quale confermava che il divieto di costruzione di "lagoni" in terra è riferito ai liquami (materiali non palabili).

VISTO il verbale di audizione personale del 26/03/2026, redatto a seguito della richiesta della parte, durante il quale il delegato della società Sig. **OMISSIS***, assistito dal proprio tecnico dott.**

agronomo *****OMISSIS*****, ha avuto modo di esporre ulteriormente le proprie ragioni difensive dinanzi a questo Ufficio, ribadendo in gran parte quanto innanzi declinato.

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria e dell'analisi della documentazione prodotta, le argomentazioni difensive presentate dalla società "Roccaforte Società Agricola a r.l." risultano fondate e pertanto meritevoli di accoglimento.

RITENUTO in particolare che l'interpretazione della D.G.R. n. 585/2020 offerta dalla parte sia corretta in quanto la disciplina tecnica allegata alla delibera, distingue nettamente i requisiti costruttivi per lo stoccaggio di materiali palabili da quelli per i materiali non palabili. Nello specifico, si evidenzia che il divieto di realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni) è inserito nella Parte 7.2, rubricata "*Nuovi stoccaggi per materiali non palabili*", e non può essere esteso per analogia allo stoccaggio di "materiali palabili" come il letame, disciplinato invece dalla Parte 7.1 .

ACCERTATO che, come riportato nello stesso verbale di accertamento, l'effluente stoccato nella concimaia oggetto di ispezione era costituito unicamente da letame, rientrante nella categoria dei materiali palabili.

PRESO ATTO che, di conseguenza, la norma che si assume violata non è applicabile alla fattispecie concreta, venendo meno il presupposto oggettivo dell'illecito amministrativo contestato.

VISTO l'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l'emissione di un'ordinanza motivata di archiviazione qualora si accerti l'infondatezza dell'accertamento.

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari responsabili del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dai medesimi responsabili del procedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e motivato,

DECRETA

1. l'archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo n. 322/2023, originato dal processo verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 05/23 del 20/03/2023, elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della società "Roccaforte Società Agricola a r.l." e della sua legale rappresentante, per insussistenza dell'illecito contestato;

DISPONE

2. che la notifica del presente atto venga effettuata a mezzo PEC ai seguenti destinatari:
 - Società "Roccaforte Società Agricola a r.l." a mezzo della seguente PEC aziendale: roccafortesrl@legalmail.it ;nonché per opportuna conoscenza all'organo accertatore:
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi – al seguente indirizzo PEC: fav42842@pec.carabinieri.it ;
3. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente, ovvero entro 30 giorni dalla notifica gli interessati possono proporre opposizione alla cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato.

Si dispone, altresì, la trasmissione di copia alla segreteria di Giunta, nonché la pubblicazione nell'apposita sezione della "Casa di vetro" del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa